



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF089

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE – ASPETTI SANZIONATORI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 39 D.LGS. 241/97; ART. 7-QUATER C. 48 DL 193/2016; ART. 6 D.LGS. 175/2014; CM 6, 11, 26 E 34/2015; CM 20/2016; CM 8/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>22/05/2017</b>

*Sintesi: il regime sanzionatorio connesso alla disciplina del visto di conformità rilasciato dagli intermediari abilitati (CAF o professionista abilitato) è stato oggetto di numerose modifiche normative.*

*A tal fine occorre distinguere tra le violazioni riguardanti (D.lgs. 175/2014):*

- *il 730 (precompilato o meno): non si applica la “sanzione specifica”, ma l’intermediario risponde delle imposte, degli interessi e delle sanzioni che sarebbero stati applicati al contribuente*
- *le altre dichiarazioni: si applica la sola “sanzione specifica” in capo all’intermediario (da €. 258).*

*In relazione al 730, l’intermediario (DL 193/2016):*

- *risponde della sola sanzione (applicabile al contribuente, non quella “specifica”), peraltro ravvedibile*
- *nel caso in cui proceda a modificare il 730 con dichiarazione integrativa (o tramite con comunicazione che contiene gli stessi dati, laddove il contribuente si opponga) prima dei controlli dell’Agenzia.*

*In tal modo il legislatore, evitando il termine “ristretto” del 10 novembre del medesimo anno, ha permesso all’intermediario di evitare la responsabilità per l’imposta/interessi in tutti quei casi (più frequenti) in cui si è accorta dell’errore commesso in sede di compilazione del 730 dell’anno successivo.*

Come noto, l’art. 39 D.lgs. 241/97 dispone il regime sanzionatorio in presenza di rilascio di vista infedele. Le conseguenze di tale violazione sono diversificate tra:

- il visto **rilasciato per i 730**
- il visto **rilasciato sulle altre dichiarazioni** (Iva, redditi, Irap e 770).

## VISTO INFEDELE SUL 730 – RESPONSABILITÀ “MAGGIORATA”

Il Dlgs 175/2014, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, ha apportato **rilevanti modifiche al regime sanzionatorio** nel caso di visto di conformità infedele in caso di presentazione:

- sia di un **730 “precompilato”**
- che di un **730 “ordinario”**.


## RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO PER IL VISTO INFEDELE

L’apposizione di un visto infedele sul 730 comporta per il CAF/professionista che lo ha apposto:

- **in generale:** l’obbligo di corrispondere all’Erario l’**imposta + interessi** di mora + **sanzione del 30% che sarebbero stati richiesti al contribuente**, ex art. 36-ter DPR 600/73

**N.B.:** è escluso che il CAF/professionista possa rivalersi nei confronti dei contribuenti (nel mandato professionale non è pertanto ammesso includere una clausola di manleva).

- **in deroga:** tale responsabilità non si applica se l’**infedeltà sia dovuta a comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente**.





**Comportamento del cliente:** un esempio di condotta dolosa si ha nella presentazione da parte del contribuente di un documento falso al fine di beneficiare di una detrazione fiscale o di false autocertificazioni di requisiti (reddituale, soggettivi, ecc.)

## PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA

Al di fuori dei citati casi di dolo o colpa grave del contribuente, il CAF o il professionista:

- può **evitare la responsabilità per imposta ed interessi** (limitata così alla sola sanzione del **30%**, peraltro ravvedibile)
- se **procede a trasmettere**, alternativamente:
  - a) se il contribuente è d'accordo: una **dichiarazione rettificativa** del contribuente
  - b) in caso contrario: una **"comunicazione sostitutiva" dei dati relativi alla rettifica** (il cui contenuto andrà definito da apposito Prov. delle Entrate).

## TERMINI PER L'INVIO DELLA RETTIFICATIVA

Per evitare le conseguenze sanzionatorie connesse all'infedeltà del visto

- **anteriamente al DL 193/2016:** l'intermediario doveva:
  - procedere a trasmettere la dichiarazione rettificativa **entro il 10 novembre**
  - la responsabilità è limitata al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, tra l'altro ridotta ad 1/9 del minimo se versata entro la suddetta data del 10 novembre
- **post DL 193/2016:** con modifica all'art. 39 del D.Lgs. 241/1997
  - viene esteso il termine per compiere le rettifiche degli errori
  - essendo rappresentato dalla **formale contestazione dell'infedeltà del visto di conformità**.



**EFFETTI RETROATTIVI** (CM 8/2017): l'Agenzia:

- ritenendo la natura di norma "procedurale" degli obblighi dell'adempimento dell'intermediario
- ha sostenuto l'applicazione retroattiva della **decorrenza del modificato regime sanzionatorio**

Dunque, l'intermediario potrà evitare la responsabilità maggiorata anche in relazione ai 730 presentati per il periodo d'imposta dal 2014 (i precedenti periodi non sono più soggetti al controllo in capo all'intermediario, ex art. 26 c. 3-bis del DM 164/99 – v. oltre) .

NORMATIVA	DICHIARAZIONE O COMUNICAZIONE RETTIFICATIVA PER INFEDELTA' DEL VISTO	SOMME DOVUTE	
		INTERMEDIARIO	CONTRIBUENTE
ANTE DL 193	Entro il 10 novembre	La sola sanzione	Le imposte e gli
POST DL 193	Entro il termine di contestazione	del 30%	interessi

**RESPONSABILITA' SOLIDALE:** la L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto (v. CM 20/2016) la responsabilità solidale del CAF col proprio "responsabile dell'assistenza fiscale" non solo delle sanzioni ma anche dell'imposta e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente

## RAVVEDIMENTO OPEROSO E DEFINIZIONE IN VIA BREVE

La sanzione all'intermediario (30% delle maggiori imposte):



- **in assenza di contestazione formale dell'ufficio dell'infedeltà:** è **ravvedibile** (CM 8/2017), con abbattimento della sanzione in ragione della tardività con cui interviene il pagamento
- **in presenza di contestazione formale:** è definibile in via breve, con **abbattimento a 2/3** in caso di **versamento entro 60 gg** dalla notifica (art. 16 c. 3 e 17 c. 2 D.Lgs 472/97).



**N.B.:** si ritiene che l'abbattimento della sanzione non sia a 1/3, considerato che si verte nell'ipotesi di violazione ex art. 36-ter Dpr 633772, non ex art. 36-bis.

#### Esempio1

Il commercialista Mario Rossi omette il controllo in una spesa sanitaria di €. 1.000, detraendola erroneamente nel **730/2015** per €. 190.

In seguito a controllo formale in capo al commercialista (che ha dovuto rilasciare il visto):

- l'Agenzia invia un avviso di irregolarità al professionista, liquidando in **€. 267 (€. 190 Irpef + 20 interessi + 57 sanzione 30%)** le somme che avrebbe dovuto versare il cliente
  - invita il commercialista a fornire chiarimenti entro 60 giorni chiarendo che potrà:
    - regolarizzare l'eventuale infedeltà del visto versando l'importo di €. 248 (€. 190 Irpef + 20 interessi + **38 sanzione 20%**) entro i medesimi 60 giorni
    - impugnare l'avviso di irregolarità
- avvisando che, in caso contrario, procederà a mettere a ruolo la somma di €. 267.

#### Esempio2

Nell'Esempio1, si ponga ora che il commercialista si avveda autonomamente dell'errore commesso. Convocato il cliente, si ponga che:


**a) riesca ad accordarsi** con quest'ultimo:

- nell'inviare, previo apposita nuova lettera di incarico, un Unico PF 2014 integrativo, che indica un maggior debito/minor credito Irpef di €. 190
- consegnandogli l'F24 per il relativo versamento, di cui potrà ritenere doversi accollare la sanzione (di €. 8,14, cioè 1/7 del 30% di 190) riconoscendo l'errore commesso

**b) non trovi alcun accordo col cliente:** in tal caso:

- **non resterà che procedere all'invio della comunicazione sostitutiva** (che, di fatto, contiene tutti i dati dell'Unico PF integrativo)
- procedendo a versare **in proprio (l'F24 è a lui intestato) la sanzione di €. 8,14**

mentre l'Ufficio procederà a effettuare il controllo formale sul contribuente, richiedendo la maggiore imposta/minor credito unitamente agli interessi.





**ESIMENTE:** la punibilità della violazione è subordinata alla **iscrivibilità a ruolo** delle somme richieste (imposta + sanzione + interessi devono essere complessivamente **superiori a € 30**, ex art. 12-bis Dpr 602/73).

### AVVISO DI IRREGOLARITÀ AGLI INTERMEDIARI

L'art. 26 c. 3-bis del DM 164/99 (come modificato dal Dlgs 175/2014) stabilisce che, ai fini della **verifica del visto di conformità**, la **richiesta di documenti e chiarimenti** in merito ai modelli 730 venga inoltrata, in via telematica, dall'Agenzia delle Entrate:

- al CAF (e al relativo responsabile dell'assistenza fiscale)/al professionista, che ha rilasciato il visto di conformità
- entro il **31/12 del 2° anno successivo** a quello di trasmissione della dichiarazione.



**Nota:** entro il 31/12/2017 potranno quindi pervenire contestazioni di visti infedeli rilasciati sul periodo d'imposta 2014 (per quanto il contribuente rimanga esposto al controllo ex art. 36-ter Dpr 600/73 per i periodi precedenti, posto che si applica il solo limite dell'art. 25 Dpr 602/73).

Sul punto, viene stabilito che:

<b>PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI / CHIARIMENTI A SEGUITO DI RICHIESTA DELL'AGENZIA</b>	<p><b>Avvio del controllo:</b> l'Ufficio richiede la documentazione ed i chiarimenti, che devono essere forniti dall'intermediario, <b>sempre in via telematica, entro 60 giorni</b>.</p> <p><b>Avviso di regolarità/irregolarità:</b> l'Agenzia comunica in via <b>telematica all'intermediario</b> (non al contribuente) l'esito del controllo, dove indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la regolarità della posizione</li> <li>▪ oppure gli eventuali i <b>motivi che hanno dato luogo ad una rettifica</b> del 730; in tal caso invita l'intermediario entro i successivi 60 gg dalla ricezione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a <u>segnalare</u> eventuali dati/elementi non considerati/valutati erroneamente</li> <li>- ad effettuare il versamento del dovuto con le sanzioni ridotte, ove non ritenga di poter giustificare l'infedeltà del visto.</li> </ul> </li> </ul>
<b>VERSAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE A SEGUITO DEI CONTROLLI</b>	<p>Se nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo si versano le somme richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli interessi dovuti sono calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente la comunicazione</li> <li>▪ la sanzione del 30% è ridotta a 2/3 (quindi al 20%).</li> </ul>



**DIFFERENZA RISPETTO AI PREAVVISI TELEMATICI DI UNICO:** l'avviso di irregolarità all'intermediario:

- non va "girato" al contribuente (è indirizzato direttamente all'intermediario, infatti)
- permette all'intermediario di ridurre a 2/3 la sanzione (che diviene pari al 20% dell'imposta) in caso di pagamento entro 60 giorni
- costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo, di cui al DPR 602/73.

### VISTO INFEDELE SU DICHIARAZIONI DIVERSE DAL 730

In relazione al visto rilasciato sulle altre dichiarazioni, occorre distinguere i seguenti aspetti.

**SANZIONE PER INFEDELE ATTESTAZIONE:** l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli

- comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa da € 258 a € 2.582**
- per la quale è **ammesso il ravvedimento operoso** (CM 52/2007)

Occorrerà poi valutare la **responsabilità civilistica per le sanzioni** (del 30%) **irrogate al cliente** (motivo per il quale il legislatore ha istituito l'obbligo di apposita polizza assicurativa RC terzi).

## ULTERIORI CONSEGUENZE DEL VISTO INFEDELE

### SANZIONI ACCESSORIE ALL'INTERMEDIARIO

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti, quali:

- la **sospensione** dalla facoltà di **rilasciare il visto/asseverazione** per un periodo da 1 a 3 anni
- l'**inibizione** di tale facoltà, in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione.

### Violazioni particolarmente gravi - Esempi della CM 7/2015

- **mancato pagamento delle sanzioni** dovute dall'intermediario (N.B.: la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16 c. 3 Dlgs 472/97, con loro riduzione a 1/3 entro 60gg, non evita la sospensione o revoca)
- l'apposizione del visto di conformità su una dichiarazione che contiene **dati palesemente ed eccessivamente difforni dalla relativa documentazione** (esempio: in caso di indicazione di crediti inesistenti o in presenza di cessione di credito, qualora il visto di conformità sia apposto dallo stesso professionista sulle dichiarazioni dei diversi soggetti e il credito sia risultato inesistente)
- l'**alterazione della scelta del contribuente** in merito alla **destinazione del 2‰, del 5‰ o dell'8‰** dell'Irpef, che costituisce un dato indicato nella dichiarazione fiscale, benché non reddituale
- l'**attività di assistenza fiscale da parte di un Centro di raccolta** (che deve limitarsi alla mera raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, e relativa riconsegna delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione)

### SANZIONI AL CONTRIBUENTE - CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO

Analogamente a quanto affermato in ambito IVA (CM 1/2010), la CM 7/2015 ritiene che:

- l'utilizzo in compensazione di crediti in violazione alle disposizioni del visto di conformità
- comporta l'applicazione della sanzione prevista nel caso di **omesso versamento pari al 30%** del credito indebitamente utilizzato in compensazione (ex art. 13 del DLgs.471/97 – v. RF 083/2017).

**NEW**

**NOVITA'** – DL 50/2017: la recente "manovra correttiva" ha previsto in tali casi che l'Agenzia

- provveda al **recupero del credito tramite notifica di apposito atto** entro il termine decadenziale di 8 anni
- qualora la compensazione per importi superiori a € 5.000 riguardi:
  - **l'omessa apposizione del visto di conformità/sottoscrizione alternativa**
  - **l'apposizione del visto di conformità da soggetti non abilitati.**

**CONTENZIOSO:** l'intermediario:

- può opporre ricorso avverso l'atto di contestazione della DRE per visto infedele (e/o provvedimenti conseguenti)
- le controversie sono devolute alle Commissioni tributarie.

## IL CONTROLLO FORMALE PER IL VISTO SUL 730

In generale, il controllo formale deve limitarsi alle seguenti verifiche

La responsabilità degli intermediari si estende anche alla non corretta verifica dei documenti esibiti dal contribuente il cui controllo è diverso da quanto loro richiesto dal citato art. 36-ter.



**N.B.:** la recente **CM 7/2017** (realizzata d'intesa con la Consulta Nazionale dei CAF) appare uno strumento molto utile, posto che ha analizzato i documenti che permettono la fruizione di deduzioni/detrazioni/crediti d'imposta, che andranno attentamente analizzati dall'intermediario al fine del rilascio del visto di conformità.



DOCUMENTI ESIBITI DAL CONTRIBUENTE OGGETTO DI VERIFICA
Corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello esposti nelle <b>Certificazioni Uniche</b> esibite
Presenza nell' <b>ultima dichiarazione presentata</b> di un <b>credito d'imposta</b> di cui viene richiesto il riporto nella successiva dichiarazione
<b>Detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito e crediti d'imposta</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- non eccedenti i limiti previsti dalla legge (riscontro normativo)</li> <li>- e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione (riscontro documentale)</li> </ul>
Attestazione degli <b>acconti</b> versati o trattenuti

**Spese ripartite in più periodi** (es: detrazione del 50%/65%; spese mediche rateizzate; ecc.):

- il controllo va effettuato **in ciascun periodo d'imposta**
- tuttavia, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione ove l'intermediario sia già in possesso di una copia in relazione ai controlli effettuati sulle rate precedenti

**ELEMENTI CHE NON È OBBLIGATORIO VERIFICARE:** non è richiesto riscontro della correttezza:

- ⇒ **dei redditi** indicati dal contribuente **diversi da quelli di lavoro dipendente/assimilato** (che devono risultare dal mod. CU)

Esempio: redditi fondiari, redditi diversi, ecc., né delle eventuali relative spese di produzione

- ⇒ **dei documenti riferiti a situazioni soggettive** rilevanti per la determinazione del reddito/imposte

Esempio: certificato di stato famiglia per le detrazioni degli "altri familiari" a carico; certificato di residenza per la deduzione dell'abitazione principale; ecc.



Il professionista deve comunque farsi rilasciare dal contribuente una **autocertificazione** (la cui veridicità non va verificata) attestante la **sussistenza dei requisiti** per fruire di deduzioni/detrazioni.

### ALCUNE CASISTICHE

Nella dichiarazione dei redditi venga riportato un credito d'imposta dell'anno precedente che risulta oggetto di rettifica in sede di controllo automatizzato per omesso versamento di acconti.

**Non si rinviene alcuna responsabilità dell'intermediario** (anche se diverso da quello che ha trasmesso la dichiarazione nell'anno precedente) in quanto è tenuto ad effettuare il controllo relativamente ai versamenti nell'anno in corso e l'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione del periodo precedente. Inoltre, se la dichiarazione dell'anno precedente risulta già liquidata al momento dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, nella stessa risultano inseriti i dati derivanti dalla liquidazione automatica. Pertanto, l'eccedenza di credito viene riportata nella dichiarazione al netto degli acconti omessi.

La certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro indica degli importi che dovrebbe risultare già dedotti e quindi esclusi dall'imponibile reddituale.

Anche in tale situazione **non è stata prevista alcuna responsabilità dell'intermediario** in quanto lo stesso, non è tenuto ad effettuare un controllo di merito di quanto esposto nel mod. CU rilasciato dal sostituto d'imposta. La responsabilità ricade sul contribuente che può rivalersi sul datore di lavoro, a sua volta oggetto di sanzione nella misura di € 100, per le sanzioni subite.

Detrazione spese di ristrutturazione da parte del familiare convivente comodatario dell'immobile.

Poiché tale tipologia di spesa richiede l'indicazione in dichiarazione non solo dei dati catastali identificativi dell'immobile ma anche degli estremi di registrazione del contratto di locazione/comodato, il controllo da parte dell'intermediario si estende anche al contratto e alla relativa registrazione.

ART. 39 D.LGS. 241/97 - SANZIONI	
ANTE DL 193/2016	POST DL 193/2017
<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:</p> <p><b>a)</b> ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 [ndr.: mod. 730, precompilato o meno] i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.</p>	
<p><u>Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta a un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.</u></p>	<p><b>Semprechè l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</b></p>
<p>La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [ndr.: importo minimo iscrivibile a ruolo]. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;</p>	
<p><b>a-bis)</b> se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 [ndr.: mod. 730, precompilato o meno], non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);</p>	
<p><b>a-ter)</b> nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi;</p>	
<p><b>b)</b> [certificazione tributaria]</p>	
<p><b>1-bis.</b> Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.</p>	